



## **Regolamento della Consulta degli Studenti**

### **Estratto Titolo II – Procedure elettorali**

.....

#### **TITOLO II – Procedure elettorali**

##### **Art. 2 – Bando**

1. Il Direttore, con propria ordinanza, indice, almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato della Consulta, le elezioni per il rinnovo della stessa. Il bando dovrà indicare:
  - il numero degli studenti da eleggere, ai sensi dell'art. 12, comma 1 del D.P.R. 132/2003;
  - le date, nel numero di cinque giornate lavorative, il luogo e la fascia oraria in cui sarà allestito il seggio elettorale;
  - i requisiti dell'elettorato attivo e passivo;
  - il termine di presentazione delle candidature.
2. Il bando è affisso all'albo, pubblicato sul sito web del Conservatorio e ne viene inviata comunicazione a mezzo posta elettronica a tutti gli studenti aventi diritto al voto.

##### **Art. 3 – Ufficio elettorale**

1. L'Ufficio elettorale presiede alle operazioni di voto. È composto da tre componenti designati dall'Assemblea degli Studenti, tra gli studenti che recano il requisito per l'elettorato attivo; è nominato dal Direttore.
2. L'Ufficio elettorale individua al proprio interno un Presidente e un Segretario.
3. L'Ufficio elettorale ha il compito di garantire il rispetto delle disposizioni prescritte dal presente Regolamento.
4. L'Ufficio elettorale si insedia, per le operazioni preliminari, almeno un'ora prima dell'inizio delle operazioni di voto; controlla il materiale di voto, procede al conteggio delle schede e alla loro vidimazione.
5. L'Ufficio elettorale deve garantire la libertà e la segretezza del voto.
6. L'Ufficio elettorale si avvale del supporto degli uffici amministrativi, della segreteria didattica e dei coadiutori.

##### **Art. 4 – Elettorato**

1. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di livello accademico, e comunque tutti gli studenti maggiorenni iscritti al Conservatorio "F. A. Bonporti" alla data stabilita per la pubblicazione degli elenchi degli aventi diritto al voto.
2. Non hanno diritto all'elettorato passivo gli studenti che abbiano subito sanzioni disciplinari.

##### **Art. 5 – Candidature**

1. Le candidature devono pervenire alla Segreteria dell'Istituzione ed essere affisse all'albo dell'Istituzione almeno quindici giorni prima delle votazioni. Nel caso in cui la candidatura sia spedita a mezzo posta, il candidato è tenuto, a pena di decadenza, a trasmetterla con raccomandata a/r entro il predetto termine (farà fede il timbro postale di partenza) e, comunque, ad inviare copia degli atti via fax agli uffici di Segreteria del Conservatorio, entro data e ora di scadenza per la presentazione delle candidature.
2. La Segreteria trasmette le candidature all'Ufficio elettorale, che verifica il possesso dei requisiti di eleggibilità e, in difetto, dispone l'esclusione del candidato dalla competizione elettorale.
3. Nella settimana precedente il voto, il Direttore convoca l'Assemblea degli studenti per la presentazione delle candidature e l'esposizione dei programmi elettorali. Nella stessa Assemblea viene costituito l'Ufficio elettorale, incaricato di seguire le operazioni di voto.



#### **Art. 6 – Operazioni di voto**

1. Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto in urna.
2. Le elezioni possono svolgersi in due seggi, istituiti rispettivamente presso la sede centrale e presso la sezione staccata.
3. Ogni elettore si presenterà munito di documento di riconoscimento valido (o potrà essere riconosciuto da un membro del seggio) e apporrà la propria firma negli elenchi di seggio per poter ritirare il materiale di voto.
4. Le schede elettorali conterranno i nomi prestampati dei candidati in ordine alfabetico.
5. Il voto è individuale e segreto. Possono essere espresse preferenze in numero massimo pari al numero dei componenti della Consulta da eleggere.
6. Sono nulle le schede che recano preferenze in numero maggiore a quanto prescritto dal precedente comma, nonché quelle che non permettono di interpretare la volontà dell'elettore e quelle su cui è stato apposto un qualsiasi altro segno estraneo all'indicazione di preferenza.
7. Nel caso di schede oggetto di contestazione, le decisioni verranno prese a maggioranza dei componenti dell'Ufficio elettorale.
8. Tutte le operazioni elettorali sono verbalizzate e firmate dai componenti dell'Ufficio elettorale. Il verbale dovrà contenere anche il numero di schede vidimate e il numero di schede rimanenti.
9. Le schede validamente votate, le schede bianche, le schede dichiarate nulle, le schede eventualmente non assegnate ed il verbale delle operazioni elettorali vengono inseriti in plichi distinti, sigillati e firmati da tutti i componenti dell'Ufficio elettorale.
10. L'elenco dei votanti, le schede elettorali e il verbale dell'Ufficio elettorale, al termine delle operazioni di voto, sono depositati presso la Segreteria dell'Istituzione.

#### **Art. 7 – Scrutinio e nomina degli eletti**

1. Al termine delle votazioni, l'Ufficio elettorale apre l'urna sigillata e provvede a verificare che le schede presenti corrispondano al numero di votanti. Si procede dunque allo scrutinio dei voti, in seduta pubblica.
2. Nel caso in cui le votazioni si svolgano in due seggi elettorali, i membri dell'Ufficio elettorale si riuniscono per procedere, in forma congiunta, allo scrutinio delle schede.
3. Si intendono eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti, secondo il numero di componenti della Consulta da eleggere.
4. In caso di parità di voti risulterà eletto il candidato che rechi maggiore età.
5. L'Ufficio elettorale trasmette al Direttore il verbale delle votazioni. Il Direttore, sulla base dei risultati, nomina gli eletti con proprio decreto, che sancisce l'effettivo inizio del mandato; il decreto viene pubblicato all'albo dell'Istituzione nel primo giorno lavorativo seguente lo scrutinio.

#### **Art. 8 – Cessazione anticipata della carica ed elezioni suppletive**

1. In caso un componente della Consulta:
  - venga meno dei requisiti di cui all'art. 4 del presente Regolamento;
  - subisca sanzione disciplinare;
  - risulti assente dalle sedute ordinarie della Consulta per 3 volte consecutive senza adeguata giustificazione presentata al Presidente;
  - rassegni dimissioni al Presidente della Consulta in anticipo rispetto alla scadenza naturale del mandato;si verifica la cessazione anticipata della carica e si procede alla sua sostituzione, mediante le procedure elettorali di cui agli art. 2, 3, 4, 5, 6, 7 del presente Regolamento.
2. Qualora si verifichi la cessazione anticipata della carica in Consulta di un componente che fosse anche nominato in Consiglio Accademico, si verifica automaticamente anche la cessazione della carica in tale organo.
3. I nuovi eletti rimangono in carica fino alla scadenza naturale dell'organo.

.....